



Comune di Sambuca Pistoiese (Provincia di Pistoia)

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 10 DEL 10.03.2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - IMU - ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dieci** del mese di **marzo** alle ore **10.15** in Sambuca Pistoiese nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla **PRIMA** convocazione in sessione **ordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

<u>Nominativo Consigliere</u>	<u>Stato</u>	<u>Nominativo Consigliere</u>	<u>Stato</u>
MICHELETTI FABIO	Presente	TADDEI VANNA	Assente
FILIPPINI DIEGO	Presente	FOSSI ROBERTO	Presente
VIGHI MAURIZIO	Presente	FRONTI KELLY MARIA	Presente
TADDEI CHRISTIAN	Presente	MATTEONI FRANCO	Presente
NICCOLINI VERONICA	Presente		
STEFANI GILBERTO	Assente		
LODOVISI SARA	Presente		

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il Sig. MICHELETTI FABIO nella sua qualità di **Sindaco**;

Partecipa il **Segretario Comunale - DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale;

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. **FRONTI KELLY MARIA, NICCOLINI VERONICA, TADDEI CHRISTIAN**

La seduta e' pubblica.

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile dell' Area Economico/Finanziaria a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Sandra Bacchetti

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile dell' Area Economico/finanziaria, a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile sulla presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Sandra Bacchetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si procede con il punto numero 6 all' o.d.g

Esponde il sindaco

Fossi: C'è la necessità di valorizzare l'intero patrimonio, ci sarebbe piaciuto, sulla tariffa IRPEF, una proporzionalità sui redditi. La nostra valutazione è negativa.

Sindaco: siamo disponibili a raccogliere tutte le indicazioni politiche ma l'entrata principale del comune è l'IMU sulla seconda casa. Questa patrimoniale la trasformiamo in servizi alla persona (mensa, trasporto scolastico, assistenza sociale). In questo modo aiutiamo le persone più svantaggiate a risiedere in questo territorio.

Non facciamo assistenzialismo ma aiutiamo a sostenere la gente che lavora visto questo è un territorio disagiato. La nostra spesa corrente è alimentata dai residenti per un quinto. Si è cercato, poi, in questi anni di reperire risorse dall'esterno.

La prospettiva è di un riordino istituzionale verso la fusione per incorporazione, o la creazione del comune unico della montagna o andare verso l'Emilia.

Fossi: propongo di rispolverare il gruppo consiliare per fare da apripista per un'eventuale contatto con Pistoia.

Premesso che l'art. 1 commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Preso atto che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - a) tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - b) tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Evidenziato che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

Rilevato che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

Preso atto che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

Rimarcato che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *"si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si*

protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;

Preso atto che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

Visto l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, che ha sostituito il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011,

Rilevato altresì che la medesima disposizione statuisce: " *Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”;*

Considerato che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che " *l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”;*

Verificato che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune " *può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”;*

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2018 delle seguenti aliquote TASI:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	0 ‰
Categorie A/1-A/8-A/9	0 ‰
Su tutti gli altri immobili	0 ‰

Visto l'allegato parere tecnico e contabile espresso dal Responsabile del Settore finanziario e contabile;

Visto il parere del Revisore dei Conti (allegato);

Dato atto che la Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), approvata il 27.12.2017 e pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2017, conferma anche per l'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi degli addizionali, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 e pubblicato sulla G.U. N. 285 del 6 Dicembre 2017, con il quale è stato prorogato il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2018;

Visto che con il comunicato del Ministero dell'Interno del 12/02/2018 è stato differito differito al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di Previsione per l'anno 2018;

IL CONSIGLIO COMUNALE

– Con voti Favorevoli 6, Contrari 3 (Fossi, Matteoni, Fronti) espressi nelle forme di legge e quindi nel rispetto della maggioranza qualificata stabilita dall'art. 6 comma 4) del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Di confermare per l'annualità 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria :

a) ALIQUOTA ORDINARIA

1,06%- (uno virgola zero sei) PER CENTO

b) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

0,40% - (zero virgola quaranta) PER CENTO

c) ALIQUOTA IMMOBILI COMMERCIALI DETENUTI E POSSEDUTI DAL PROPRIETARIO (C/1, C/3) 0,76% - (zero virgola settantasei) per cento

2. Di stabilire, per l'annualità 2018, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

3. Di confermare per l'annualità 2018 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0 ‰
Categorie A/1-A/8-A/9	0 ‰
Su tutti gli altri immobili	0 ‰

4. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DELIBERA

di dichiarare, previa separata votazione: Favorevoli 6, Contrari 6 (Fossi,Matteoni, Fromnti), il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to MICHELETTI FABIO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'**ALBO PRETORIO** del Comune per quindici (15) giorni consecutivi.

Sambuca Pistoiese, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il . . . , essendo trascorsi 10 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione (ex art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs n 267/2000)

Sambuca Pistoiese, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI